

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS/2016 promossa da:

MUTUATARI

attori

contro:

BANCA ALFA SPA - BANCA ALFA 1SRL

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

MUTUATARI chiedono l'accertamento del superamento del tasso soglia usura ex l. 108/1996 da parte del TEG del contratto di mutuo, nonché del T.E.M.O.; l'illegittima applicazione di interessi anatocistici allorché l'interesse di mora viene applicato sull'intera rata. In via subordinata, deducono l'omessa indicazione del TAEG, con conseguente violazione, tra le altre, del divieto dell'abuso di dipendenza economica ex l. 192/1998; chiedono, inoltre, che l'istituto di credito effettui la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale Rischi sotto al voce "stato del rapporto contestato". In via istruttoria, chiedono ammettersi CTU contabile, nonché di volersi ordinare ex art. 210 c.p.c. all'istituto di credito a produzione della documentazione relativa al mutuo.

Gli attori riferiscono di aver concluso con OMISSIS -successivamente acquisita da BANCA ALFA SPA che ha ceduto, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, il credito oggetto del contratto di mutuo sub iudice alla BANCA ALFA 1 S.r.l. che ha conferito alla BANCA ALFA SPA procura per la gestione dei crediti oggetto della cessione stessa- un mutuo ipotecario in data 22.9.2003 a mezzo di atto pubblico (doc. 1) per un valore di 170.000,00€ da restituirsi in 360 rate mensili posticipate tasso fisso corrispettivo al 3,75% e tasso di mora 6,79%.

Sulla base del parere *pro veritate* a cura dell'avv. OMISSIS (docc. 2), gli interessi pagati per un totale di 93.612,20€ sarebbero indebiti per superamento del tasso soglia pari a 6,80% e 9.557,46€ invece sarebbero da restituire in quanto maturati a titolo anatocistico a causa del sistema di ammortamento più favorevole al mutuante.

A quest'ultimo riguardo, parte attrice lamenta l'applicazione da parte della Banca di un anatocismo implicito attraverso il sistema dell'ammortamento alla francese asserendo che l'istituto avrebbe strutturato il rapporto di mutuo applicando interessi composti, anziché interessi semplici.

Sentenza, Tribunale di Milano, Dott.ssa Viola Nobili, n. 11181 del 7 novembre 2017

Si costituisce la Banca eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della richiesta restitutoria avanzata da parte attrice per irripetibilità della somma dal momento che il conto sul quale venivano regolati gli addebiti del mutuo non era ancora stato chiuso, nonché l'inammissibilità del giudizio nei confronti di BANCA ALFA 1 SRL per mancato esperimento della mediazione.

Nel merito, quanto al superamento della soglia usura, contesta la modalità di calcolo del TEG adottata dall'attore (in ogni caso il tasso di mora, inferiore alla soglia usura, non è stato mai applicato); contesta il raffronto del tasso di mora con la soglia usura e il metodo della somma dei tassi; contesta l'utilizzo del T.E.M.O. poiché inattendibile ai fini del controllo dell'usura. Infine, eccepisce l'inammissibilità della richiesta istruttoria di parte attrice in quanto meramente esplorativa, nonché alla richiesta di esibizione documentale, poiché sulla base della stessa documentazione depositata da parte attrice si evince che tutta la documentazione era già stata consegnata dalla banca (doc. 13 attore).

Le domande attoree sono infondate e vanno rigettate.

1. SOMMATORIA DEI TASSI.

Quanto all'asserito superamento del tasso soglia usura, il parere *pro veritate* prodotto dall'attore non presenta alcun calcolo ma si limita ad argomentare che nel costo del finanziamento debba essere ricompreso anche il tasso di mora; inoltre, viene fatto riferimento alla **sentenza Cassazione 350/2013 e Corte Appello Venezia n. 342/2013**.

Secondo la prospettazione della difesa di parte attrice, la somma si verificherebbe nel momento in cui verificatasi la mora, l'interesse moratorio decorrerebbe anche sugli interessi della rata non corrisposti tempestivamente provocando una sostanziale somma tra il tasso di mora pari a 6,79% sul tasso corrispettivo pari a 3,75%, con conseguente superamento del tasso soglia di 6,80%.

Sulla base della suindicata prospettazione, si osserva quanto segue.

Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura (l. 108/1997), la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli di mora al momento della pattuizione risulta errata sotto il profilo logico, matematico e giuridico perché si sommano entità tra loro eterogenee che si riferiscono a basi di calcolo diverse; infatti, il tasso corrispettivo è calcolato sul capitale mutuato e il tasso di mora solo sulla rata eventualmente pagata -in tutto o in parte- in ritardo. Per questo motivo, la somma dei meri tassi nominali non esprime il costo dell'intero credito.

Infatti, una volta calcolata la somma dovuta a titolo di mora su una rata è necessario rapportarla in termini proporzionali all'entità dell'intero credito, così come analiticamente spiegato nella ord. Tribunale Milano 28.1.2014 giud. Cosentini e sent. Tribunale Milano 17.7.2017 giud. Nobili).

In dette pronunce, si chiarisce puntualmente che ritardi saltuari non fanno aumentare il tasso onnicomprensivo pagato, che rimane di gran lunga inferiore al tasso soglia.

Solo il mancato pagamento del mutuo sin dall'inizio e protratto sino alla fine, e con tassi nominali sia corrispettivi che di mora vicini a quelli soglia, può portare al superamento delle suddette soglie.

Nel caso di specie, poi, non si è nemmeno dedotto che la mora si sia verificata.

Del resto anche nel ragionamento della difesa attorea appare chiaro che l'interesse corrispettivo è calcolato sulla base imponibile corrispondente all'entità del mutuo e la mora solo sulla rata pagata in ritardo; la somma di tassi di interesse può avvenire solo con il minimo comune multiplo, e quindi con l'individuazione di una base comune.

Sentenza, Tribunale di Milano, Dott.ssa Viola Nobili, n. 11181 del 7 novembre 2017

Oltre alle pronunce citate dalla convenuta, il principio che la somma dei tassi nominali non costituisce il peso del credito appare sedimentato da tempo nella presente sezione del Tribunale di Milano (ex multis: Trib. Milano 13547/2016 del 6.12.2016; Tribunale di Milano giud. Stefani 7389/2015 del 16.6.2015; ord. Tribunale Milano 28.1.2014 giud. Pres. Cosentini), nonché nella giurisprudenza nazionale di merito (Tribunale di Venezia, 27 Novembre 2014, Tribunale di Treviso, 09 Dicembre 2014; Tribunale di Napoli, 15 Settembre 2014; Tribunale di Torino, 17 Settembre 2014 Est. Astuni).

Né una somma tra tassi nominali risulta ammessa dalla Suprema Corte. Infatti, nella fattispecie all'esame della Corte Suprema nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 350/13, il tasso di mora risultava pattuito in termini di maggiorazione percentuale del tasso corrispettivo (ricavato aumentando di 3 punti percentuali il tasso corrispettivo del 10,50%, ne derivava un tasso di mora del 13,50%, oltre la soglia del 12,43% rilevata all'epoca della pattuizione); rilevando che il tasso di mora così conteggiato (in termini additivi rispetto al tasso corrispettivo), si palesava usurario, la Corte non afferma il principio che tasso corrispettivo e tasso di mora vadano comunque e sempre cumulati al fine della verifica del rispetto tasso soglia, essendo palese che la "maggiorazione" cui si riferisce la Corte riguarda unicamente la modalità di pattuizione di quel tasso di mora che, così calcolato, risulta usurario.

2.TEMO.

Il sistema di calcolo effettuato nell'integrazione alla perizia di parte (doc. 3) -secondo cui la mora ammonterebbe a 20,878% partendo dalla somma applicata a titolo di mora come se il mutuatario fosse incorso in 29 giorni di mora e poi riportando tale somma alla quota di solo capitale del rateo- è errato in quanto -durante la rateizzazione e senza possibilità di ulteriore capitalizzazione- **il tasso di mora non si applica sul solo capitale preso in prestito ma su ogni somma pagata in ritardo.**

Tanto è stato pattuito in contratto (art. 6 citato dallo stesso ricorrente) nel rispetto dell'art. 3 della Delibera CICR 9.2.2000 che si applica al caso di specie trattandosi di contratto concluso nel 2003.

Pertanto, la base imponibile deve essere l'intero rateo (k+i) e non anche solo il capitale della rata.

3.AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE.

Quanto alla doglianza attorea relativa all'ammortamento alla francese che aumenterebbe l'onerosità del contratto per il cliente in quanto caratterizzato da un anatocismo congenito, come si evincerebbe dal confronto di questo sistema di ammortamento con quello all'italiana o a rata variabile che produce meno interessi, va evidenziato che la restituzione delle rate è avvenuta secondo un piano di ammortamento "alla francese" (doc. 15).

Tale previsione è coerente con il dettato dell'art. 1194 comma 2 c.c. secondo il quale il debitore deve rimborsare prima gli interessi e poi il capitale, salvo diverso consenso del creditore.

Con l'ammortamento alla francese, la rata rimane costante ma la quota di interessi -calcolata sul capitale residuo da rimborsare- diminuisce mentre aumenta la quota capitale presente in ciascuna rata.

L'interesse rimane applicato sempre nella stessa misura percentuale ma su un capitale decrescente e la quota di interessi per ogni rata viene calcolata sul solo capitale residuo e mai anche su interessi.

Con l'ammortamento all'italiana si restituiscono meno interessi perché il capitale viene restituito prima (come verificabile anche nella perizia ecometrica attorea); a parità di tasso di interesse, l'entità economica delle somme versate a titolo di interessi aumenta all'aumentare del tempo che si impiega per restituire il capitale.

4. ISC.

Sentenza, Tribunale di Milano, Dott.ssa Viola Nobili, n. 11181 del 7 novembre 2017

Quanto alla eccezione relativa alla mancata indicazione del TAEG all'interno del contratto di mutuo si rileva che il contratto è stato concluso in data 22.9.2003 ossia prima della data di entrata in vigore dell'obbligo di indicazione dell'ISC nel contratto di mutuo (1.10.2003).

In ogni caso, la mancata indicazione del TAEG/ISC non rileva ai fini della violazione dell'art. 117 TUB; a tale proposito, si rileva che nel contratto di mutuo sono stati espressamente pattuiti il tasso di interesse e il tasso di mora, nonché le ulteriori voci di costo collegate al mutuo (cfr. doc. 1).

La eventuale differenza tra l'ISC indicato nel contratto e quello rilevato dal ricorrente o l'assenza della indicazione di un ISC non obbligatorio, non rende indeterminate o nulle l'indicazione del singolo tasso di interesse debitore e delle singole altre spese ma può influire sulla valutazione del rispetto degli obblighi di informazione.

Pertanto risulta inapplicabile la sanzione prevista dall'art. 117 comma 6 Testo Unico Bancario, invocato dal ricorrente.

Infatti, l'art. 117 T.U.B. impone l'indicazione scritta delle singole poste a pena di nullità e, nel caso di specie, detta indicazione è presente e chiara.

La normativa che invece prescrive anche l'indicazione del dato aggregato, ossia l'ISC, è rappresentata dal combinato disposto dell'art. 116 comma 3 lett. c) T.U.B. e della Delibera CICR attuativa del 4.3.2003.

L'ISC viene, poi, calcolato conformemente al TAEG in base all'art. 9 della sez. II del Titolo X del Regolamento della Banca di Italia pubblicato in G.U. 19.8.2003 n. 191.

La sanzione di cui agli artt. 121 e 122 e 125 *bis* T.U.B., prevista per il credito al consumo, non è richiamata né risulta applicabile alla fattispecie oggetto di giudizio.

In primo luogo, perché l'art. 125 *bis* T.U.B. è stato introdotto solo nel 2010 e quindi è sopravvenuto alla data (2003) di conclusione del contratto di mutuo oggetto in contestazione.

In secondo luogo, l'art. 2 del contratto notarile di mutuo *“la parte mutuataria si obbliga a destinare la somma ricevuta per saldo prezzo e spese accessorie relative all'acquisto dell'unità immobiliare sita in Comune di Milano”*; pertanto, il mutuatario dichiara di destinare le somme alla finalità di cui all'art. 121 quarto comma lettera e) T.U.B. alla quale non si applica la normativa di cui al titolo VI Capo II di cui al citato T.U.B..

Il mutuo finalizzato all'acquisto di un immobile è una fattispecie esplicitamente esclusa dall'ambito di applicazione della tutela del credito al consumo (art. 121 comma 4 lett e) T.U.B. applicabile *ratione temporis*: *“Le norme contenute nel presente capo non si applicano: e) ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento”*).

Inoltre, giusto l'art. 121 comma 4 lett. a) e considerata l'ultrattività del il capo II, sezione I, Titolo II della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (art. 161 comma 2 T.U.B.), la normativa sul credito al consumo non si applica ai finanziamenti superiori a sessanta milioni di lire (pari a circa 30.000€) e nel caso di specie il mutuo è stato concesso per 360.000€.

L'indicazione di un diverso TAEG può avere effetti in termini di responsabilità e risarcimento che non sono profili dedotti e invocati né provati dal ricorrente in questo giudizio. Infatti, il risarcimento è

Sentenza, Tribunale di Milano, Dott.ssa Viola Nobili, n. 11181 del 7 novembre 2017

stato richiesto in questo giudizio solo come conseguenza dell'usura o dell'anatocismo, non riscontrati nella fattispecie.

5. ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA.

Quanto alla contestazione relativa all'abuso di dipendenza economica questa, oltre che errata quanto al riferimento normativo (posto che l'art. 9, legge 192/1998 si applica nei rapporti tra imprese), risulta peraltro apoditticamente formulata, posto che non viene fornita alcuna prova relativa agli squilibri di diritti e obblighi derivanti dal contratto di mutuo ed in ogni caso, gli attori non rientrano nella categoria del professionista, non trattandosi di rapporti tra professionisti (business to business).

Deve essere rigettata anche la richiesta relativa all'ordine di segnalazione come "contestato" del credito derivante dal rapporto oggetto del presente procedimento posto che, secondo quanto previsto nella Sez. III, art. 9, Circolare Banca d'Italia n. 139/1991 e ss. modifiche "La qualifica di credito contestato non è più dovuta dalla rilevazione riferita alla data del provvedimento assunto da tale Autorità e le segnalazioni dovranno essere adeguate in conformità a quanto stabilito dal provvedimento stesso".

Per i motivi suesposti, le domande attoree vanno rigettate.

Le spese seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate ex DM 55/2014, secondo lo scaglione di valore indeterminabile così come scelto dall'attore.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Rigetta le domande di MUTUATARI;
- 2) Condanna MUTUATARI a rimborsare a BANCA S.P.A. le spese di lite, che si liquidano in € 3.628,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a., c.p.a..

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.

Milano, 7 novembre 2017

Il Giudice
dott.ssa Viola Nobili

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*